

STATUTO

CAPO I

Denominazione, origine, sede, scopo e attività, patrimonio

Art. 1

Denominazione, origine, sede e durata

Esiste, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il **"Codice del Terzo Settore"** o anche **"CTS"**), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, la fondazione denominata "Fondazione Opera Pia Ravina ETS" (di seguito la **"Fondazione"**).

La Fondazione, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione, trae le proprie origini dai testamenti del Canonico Teologo Avvocato don Filippo Ravina, nato a Gottasecca nel 1783 e morto a Torino il 14 febbraio 1858. L'Istituzione, eretta in Ente Morale con R.D. del 13 novembre 1864, fu fondata a beneficio dei poveri di Gottasecca.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche il **"RUNTS"**).

La Fondazione ha sede nel Comune di Gottasecca (CN).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente Statuto.

La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio di Amministrazione, come meglio infra precisato.

Art. 2

Scopo e attività

La Fondazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è prendersi cura di tutti i bisognosi, in particolare di ogni necessità sia fisica sia intellettuale che culturale che riguardi le persone anziane adattandosi alle esigenze del momento. In particolare, la Fondazione offre ricovero in unità abitative a persone bisognose autosufficienti, sulla base di criteri di assegnazione definiti da apposito regolamento.

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), del Codice del Terzo Settore;

- **interventi e prestazioni sanitarie**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), del Codice del Terzo Settore;

- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c), del Codice del Terzo Settore;

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera f), del Codice del Terzo Settore;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera i), del Codice del Terzo Settore;

- **alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera q), del Codice del Terzo Settore;

- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera u), del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il suo funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio costituito da beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni e dai contributi da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche destinati a patrimonio.

In particolare, la Fondazione dispone del bene immobile sito in Gottasecca (CN), via A. Ravina 45, contraddistinto a Catasto Fabbricati al Foglio n° 6 particella 284 categoria A/4 classe U consistenza 9,5 vani, rendita euro 123,64, in cui viene svolta l'attività istituzionale.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui ai precedenti commi del presente articolo;
- contributo spese corrisposto dalle persone ospitate presso le unità abitative messe a disposizione dalla Fondazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- ogni altro provento derivante dallo svolgimento di attività di interesse generale, da attività diverse e da attività di raccolta fondi, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente, nonché ogni altra entrata non in contrasto con la disciplina vigente.

La Fondazione potrà stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, e in qualsiasi tempo di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, senza indugio devono provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Capo II

Amministrazione e controllo della Fondazione

Art. 4

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Segretario;
5. l'Organo di Controllo;
6. il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove esistente.

Art. 5

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 (cinque) membri, di cui n. 4 (quattro) componenti di diritto e n. 1 (uno) componente elettivo.

I componenti di diritto sono:

- il Parroco protempore della Parrocchia di Gottasecca;
- un soggetto nominato dall'Amministrazione Comunale di Gottasecca, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
- due discendenti o affini del fu notaio Giuseppe Ravina, fratello del pio fondatore;

Il componente elettivo è nominato dal Comune di Gottasecca su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione, fatte salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Nel caso in cui alla scadenza del mandato gli aventi diritto non provvedano a individuare i componenti del Consiglio di Amministrazione, di diritto o elettivi, questi ultimi si riterranno prorogati fintanto che gli aventi diritto medesimi non provvedano all'individuazione dei nuovi componenti.

Verificandosi il caso che uno o più componenti di diritto non possano o non vogliano far parte del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione con altri membri da loro stessi designati che resteranno in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo il componente elettivo, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla sostituzione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso del mandato il componente elettivo non interviene senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese da liquidarsi a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Art. 6

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci preventivi, di esercizio e sociali.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso, inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data della riunione, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Art. 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi,
- approva il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale,
- delibera i regolamenti,

- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili,
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti o Istituzioni,
- provvede alla nomina del Segretario,
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- individua le attività diverse che la Fondazione potrà compiere,
- delibera le modifiche dello Statuto,
- nomina il o i liquidatori in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione.

Art. 8

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto devono essere adottate con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Art. 9

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in caso di mancanza di quest'ultimo, da un soggetto all'uopo nominato dai Consiglieri. In caso di modifiche statutarie, il relativo verbale verrà sottoscritto da un notaio designato dal Presidente.

Art. 10

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, e in giudizio.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni,
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti,
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura le decisioni del Consiglio di Amministrazione,
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 11

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; fornisce supporto per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Il Segretario, inoltre, custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Esercita le sue funzioni gratuitamente, salvo il caso di doversi far coadiuvare da altra persona, a cui il Consiglio di Amministrazione può deliberare di corrispondere un compenso.

Art. 12

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso di morte o dimissioni di un membro dell'Organo di Controllo, il sostituto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Art. 13

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Capo III

Norme generali di amministrazione

Art. 14

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con analoghe finalità, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Capo IV

Disposizione finale

Art. 17

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

OSTINO Lucia

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di nove pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 22 gennaio 2024, repertorio n. 86.126/18.367, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 24 gennaio 2024 al n. 3231 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 24 gennaio 2024